



DOMANDE FREQUENTI (FAQ) PER FARE CHIAREZZA SU PULIZIA E SANIFICAZIONE

1) Qual è differenza tra pulizia e sanificazione?

La **pulizia** consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detersivi e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni. Più semplicemente la pulizia viene fatta con **acqua e sapone o comuni detersivi**.

La **sanificazione** è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione). Il termine sanificazione quindi comprende le **attività di pulizia ordinaria con acqua e detersivo alla quale segue un trattamento di decontaminazione**. La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.

2) Quando e chi può/deve effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione?

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio COVID-19, è necessario prestare molta attenzione alle attività obbligatorie di pulizia e sanificazione, in particolare:

- **ALLA RIAPERTURA DELL'ATTIVITÀ** – effettuare, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque per tutte le attività, a seconda delle tipologie e del rischio. Per la sanificazione straordinaria, anche se l'obbligo non è previsto (a meno che non sia presente un caso positivo), è raccomandato rivolgersi a ditte specializzate, specie nelle aree geografiche a maggiore endemia;
- **PULIZIA GIORNALIERA DEGLI AMBIENTI** – Procedere giornalmente (due volte al giorno per gli esercizi commerciali) alla pulizia degli ambienti utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% percentuale volume/volume;
- **SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE PIÙ DI FREQUENTE** – Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti), oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici pertinenti, e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici (come ad esempio la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detersivi professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire;
- **SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI AMBIENTI** – Effettuare una sanificazione periodica degli ambienti, e non solo delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità;
- **SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO** – Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio). Vale, anche e soprattutto in questo caso, il discorso fatto in precedenza sull'opportunità di rivolgersi ad una ditta specializzata.

Le operazioni di pulizia e sanificazione possono essere effettuate di norma dai lavoratori della Ditta proprietaria dell'attività autocertificando le operazioni effettuate e mantenendo per iscritto un calendario periodico con le attività di pulizia e sanificazione, utilizzando i prodotti autorizzati e idonei allo scopo; nel caso in cui un dipendente presentasse sintomi attribuibili alla positività al COVID, sarà necessario affidare le operazioni di sanificazione STRAORDINARIA ad una Ditta specializzata in



tale ambito. Quest'ultimi rilasceranno un certificato che attesti l'avvenuta sanificazione straordinaria, da conservare e mostrare nell'eventualità di un controllo ispettivo sul rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla legge.

Per quanto attiene i requisiti, il D.M.274/97 prevede nei successivi articoli sia quelli natura economico-finanziaria che tecnico-organizzativi con la presenza del preposto alla gestione tecnica.

Art. 2. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità **economico-finanziaria** per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità **tecnica ed organizzativa** si intendono posseduti con la **preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali** di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il **preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.**

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.



3) Quali sono le indicazioni nazionali sugli standard di igiene in azienda diramate dal Governo circa la pulizia e sanificazione?

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla **ventilazione dei locali**.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.

4) Quali sono le precauzioni igieniche personali da adottare all'interno dei luoghi di lavoro?

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

5) Sono disponibili delle agevolazioni nell'adeguamento e al mantenimento degli standard di pulizia e sanificazione imposti dal Governo?

Sì, il Governo, per andare incontro alle spese obbligatorie per esercenti attività d'impresa, arte o professione, riconosce un Credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- sanificazione ambienti di lavoro e strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (p.es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (quali termoscanner e termometri) e degli utenti (quali barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000€ per ciascun beneficiario.